

PROROGA DEI VERSAMENTI

Con Comunicato stampa n. 144 del 14/06/2014, pubblicato sul sito web www.mef.gov.it, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso ufficiale la **proroga** al 7 luglio 2014 del **termine per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale**, già annunciata da alcuni giorni ed oggetto di un D.P.C.M. in corso di pubblicazione.

Dunque, la proroga concerne sia le dichiarazioni autonome sia quella unificate (dichiarazioni UNICO 2014 e IRAP 2014).

Sono interessati dal differimento i contribuenti per i quali sono stati **elaborati gli studi di settore**.

La proroga riguarda anche i contribuenti (persone fisiche e non) che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o di inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività).

Tuttavia, ancorché il comunicato stampa non espliciti un'ulteriore condizione per poter usufruire della proroga, ed in attesa di conoscere l'effettivo testo del D.P.C.M. pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in linea con le proroghe disposte per gli anni i precedenti, si ritiene che risultino esclusi dal differimento i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze (di solito, euro 5.164.569).

In sostanza, la proroga dovrebbe valere per tutti i soggetti che esercitano attività economiche inquadrare nei codici ATECO per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità) e che non hanno conseguito ricavi/compensi superiori al limite stabilito dal proprio studio di settore.

Inoltre, sulla base di quanto specificato dal Comunicato stampa, la proroga si applica anche ai soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. "nuovi contribuenti minimi"), nonché a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.

Per gli stessi soggetti sono differiti i versamenti di tutte le altre imposte risultanti dalle dichiarazioni: quindi, non solo l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP, ma anche, per esempio, la cedolare secca sugli affitti, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe).

Ovviamente, slitta anche il versamento del diritto camerale annuale, in quanto il relativo termine di pagamento coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Dunque, per i contribuenti a cui si applica la proroga, i versamenti possono essere effettuati:

- **ENTRO IL 7 LUGLIO 2014, SENZA ALCUNA MAGGIORAZIONE,**
- oppure **DALL' 8 LUGLIO AL 20 AGOSTO 2014** (usufruendo della proroga estiva prevista per i versamenti che cadono dall'1 al 20 agosto), **MAGGIORANDO LE SOMME DA VERSARE DELLO 0,40% A TITOLO DI INTERESSE CORRISPETTIVO.**

Non possono invece usufruire della proroga i seguenti soggetti estranei agli studi di settore:

- soggetti non titolari di partita Iva;
- soggetti che hanno un codice attività per il quale non sono stati elaborati gli studi di settore (e quindi assoggettati ai parametri).

Per tali soggetti rimangono quindi ferme le scadenze originarie previste per i pagamenti di Unico 2014, ossia il termine del 16 giugno 2014, oppure il termine del 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40%.

Per informazione: Stefano Bargossi